

QUESITI Misure 1.26 e 2.47

1) Considerato che da un lato la finalità del Misura (punto 2) è anche incoraggiare la cooperazione tra esperti scientifici ed imprese acquicole, e che dall'altro lato (punto 13) i criteri di selezione premiano la numerosità degli organismi tecnico-scientifici coinvolti, si richiede di chiarire se una progettualità candidata, seppure sottomessa da un unico proponente, possa essere costruita sulla base di un partenariato pubblico-privato formalizzato o da formalizzarsi in caso di approvazione progettuale, tramite ATS, nel quale ciascun soggetto abbia un ruolo e un relativo budget finanziario (sul modello di quanto già avviene per misure analoghe focalizzate sulla innovazione nel PSR-GOI e nel FESR-progetti di ricerca collaborativa e innovazione con imprese).

La mancata ammissione di questa modalità operativa, peraltro non espressamente contemplata ma nemmeno esplicitamente vietata dal bando, determinerebbe infatti la necessità di contemplare o mere collaborazioni su base volontaria/gratuita suffragate da generiche lettere di sostegno oppure il mero ricorso a fattispecie appaltatorie (ric conducendo così l'auspicata cooperazione ad una mera obbligazione giuridica di affidamento per acquisti di beni e servizi tra parti scientifiche e imprenditoriali).

Inoltre, il punto 13.3 "*Valutazione e selezione*" dell'Avviso cita espressamente l'ipotesi in cui "*in caso di parità di punteggio tra due o più progetti presentati da soggetti pubblici e privati, si applica il criterio riferito alla data di presentazione...*" lasciando così invece intendere che sia possibile presentare progetti candidati da un raggruppamento di soggetti pubblici e privati.

RISPOSTA

Il paragrafo 5 dei due Avvisi Pubblici prevede in maniera chiara ed esaustiva quali sono i soggetti ammissibili a finanziamento, individuando testualmente: *«1) gli organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti dal diritto nazionale dello stato membro con sede legale nel territorio dell'Unione Europea e sede strutturale e operativa nel territorio della Regione Emilia-Romagna, ovvero:*

- *enti pubblici che esercitano statutariamente attività di ricerca e sperimentazione;*
- *organismi scientifici di cui all'elenco degli Istituti riconosciuti dal MiPAAFT – Direzione generale della Pesca Marittima e dell'acquacoltura;*

2) le imprese acquicole che attivino una collaborazione con un organismo scientifico»

Dovendosi pertanto intendere come "tassativa" l'indicazione dei soggetti ammissibili, ne consegue che ATS non può essere quindi riconosciuto come soggetto avente titolo a presentare domanda, e la stessa impostazione, anche finanziaria, degli avvisi in questione relativi al FEAMP non è riconducibile a quelli citati nel quesito.

Tutte le spese sostenute nell'ambito del progetto proposto da un soggetto pubblico dovranno, pertanto, essere effettuate in osservanza della normativa in materia di appalti pubblici (D.LGs. n. 50/2016 e s.m.i.) e gli incarichi professionali dovranno essere conferiti nel rispetto del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Da ultimo, il riferimento dei criteri di valutazione di cui al punto "*Valutazione e selezione*" (da individuarsi più correttamente nel punto 12.3), va letto esclusivamente in considerazione del fatto che i beneficiari possono essere sia pubblici che privati, e dunque la norma si limita a disciplinare le priorità da applicare in caso di parità di punteggio nelle varie casistiche (tra due soggetti pubblici, tra due soggetti privati, tra un soggetto pubblico e uno privato), e non comporta in alcun modo un'apertura, neppure indiretta, all'ammissibilità di domande presentate da raggruppamenti pubblico-privati.

2) Qualora non fosse ammessa la possibilità di costruire un progetto fondato su una rete partenariale con quale modalità un soggetto pubblico dovrebbe poter individuare gli ulteriori organismi tecnici-ricerca (anche ai fini delle premialità nel punteggio) collaboranti al progetto?

Tramite gara d'appalto da espletarsi prima della presentazione della candidatura? Diversamente non si riuscirebbe nemmeno a descrivere nella relazione le parti coinvolte e già identificate con gara.

RISPOSTA

Confermando che gli Avvisi Pubblici non ammettono un progetto presentato da ATI/ATS, si precisa che i requisiti d'accesso non impongono la collaborazione con ulteriori organismi tecnico-ricerca.

Per beneficiare della premialità resta necessario adottare una procedura rispettosa della normativa in materia di appalti pubblici, ovvero, nel caso di conferimento di incarichi professionali, una procedura conforme alle previsioni del D.Lgs. n. 165 del 2001.

3) Al punto 7.2 dei bandi Misura 1.26 e 2.47 si riporta che “per gli investimenti realizzati da soggetti pubblici tutte le acquisizioni dovranno essere realizzate in osservanza della normativa in materia di appalti” e al punto 9 viene richiesto per tutti i soggetti (lettera l) “di allegare documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta richiesta per iscritto dei preventivi che supportano la domanda”.

Ciò significa, quindi, che un organismo pubblico dovrebbe attivare le procedure di gara per individuare le imprese acquicole o altri organismi scientifici con cui collaborare ancor prima della presentazione della candidatura seppur senza copertura finanziaria (giuridicamente necessaria ad un soggetto pubblico per l'attivazione di una procedura di gara)?

Oppure il soggetto pubblico può auto-identificare in candidatura gli altri organismi scientifici o gli organismi collettivi privati con cui collaborare allegando loro generiche lettere di adesione?

E analogamente per l'individuazione delle imprese acquicole?

RISPOSTA

I tre preventivi di cui alla lettera l) del paragrafo 9, come specificato al paragrafo 7.2, sono per investimenti realizzati da **soggetti privati**.

La lettera k) del medesimo paragrafo richiama più in generale la documentazione da presentare in relazione al progetto.

La documentazione relativa alle procedure di appalto dovrà essere presentata in sede di rendicontazione quindi l'attivazione di tali procedure verrà effettuata dal richiedente nel momento che lo stesso riterrà più idoneo per la realizzazione del progetto e la sua rendicontazione.

La relazione tecnica allegata alla domanda (Allegato B all' Avviso) dovrà descrivere in modo dettagliato il progetto di innovazione comprese le modalità di coinvolgimento di altri soggetti.

4) Al punto 9 di entrambe le misure 1.26 e 2.47 gli Avvisi richiedono che tutti i proponenti, a prescindere dalla loro natura, alleghino (lett. h) il titolo di disponibilità dell'area o dell'immobile su cui viene realizzato l'intervento... esplicitando anche le varie casistiche di titoli di disponibilità e specificando che in caso di enti di diritto pubblico “è sufficiente copia del provvedimento ricognitivo del patrimonio dell'ente o delle locazioni passive o atto equivalente” e all'Allegato E), punto i), è chiesto che il legale rappresentante dichiari la fattispecie di disponibilità del luogo/immobile su cui interviene col progetto.

Si domanda nel caso di organismo di ricerca pubblico, che chiaramente per sua natura non dispone di alcun titolo giuridico di disponibilità di alcun luogo o bene nel quale si svolga l'attività di pesca o acquacoltura, essendo la sua un'attività di ricerca immateriale, quale attestazione debba produrre e quale documentazione debba allegare per attestare che potrà comunque accedere ai luoghi in cui si realizza il progetto per fini di ricerca.

RISPOSTA

Per quanto l'attività di ricerca possa essere immateriale, essa verrà certamente svolta in un luogo fisico (laboratorio, locali dell'università, ecc.) per i quali, in ogni caso, nella dichiarazione di cui

all'allegato E, alla lettera i), è possibile specificare titoli di disponibilità alla voce "*altro*" e ciò è particolarmente rilevante se l'attività di ricerca riguarda la pesca

Viceversa, se l'attività di ricerca è relativa all'acquacoltura, è evidente che tale attività produttiva si svolge su un bene di proprietà privata o pubblica, eventualmente fruito in locazione o comodato d'uso, ovvero, se si tratta di bene demaniale, fruito in regime di concessione demaniale, pertanto è a tali titoli che si deve fare riferimento, in ogni caso con l'assenso del titolare a fruirne nell'ambito del progetto.

5) Si chiede conferma circa il fatto che anche un organismo pubblico di ricerca (università o ente nazionale di ricerca) debba allegare copia degli ultimi due bilanci approvati e depositati e delle due ultime dichiarazioni annuali IVA e la copia dei contratti di assunzione del personale dipendente già in servizio e coinvolto nel progetto.

RISPOSTA

Entrambi gli avvisi prevedono espressamente la presentazione di tale documentazione, senza distinzione tra soggetti pubblici e privati.

Bologna, 29 luglio 2019